

Roma, 5 dicembre 2005



**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

All' **INPS**
Direzione Centrale Entrate Contributive
Area Recupero Crediti
Via Ciro il Grande, 21
00144 - ROMA-
Fax 0659054549

Prot. n° 2988

Oggetto: lavoratori autonomi e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Con riferimento al quesito in oggetto, concernente la possibilità di rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici, si osserva quanto segue.

Va osservato che l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 prevede che il committente chieda la regolarità contributiva alle *“imprese esecutrici”* non facendo riferimento alcuno ai lavoratori autonomi. Ciò lascia intendere che l'artigiano **senza dipendenti** possa essere ritenuto escluso dall'obbligo di certificazione unica. Ne è conferma il fatto che, ove il Legislatore abbia inteso riferirsi anche lavoratori autonomi, lo ha fatto espressamente. Basti pensare che, sempre nell'ambito degli adempimenti rimessi dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 in capo al committente o al responsabile dei lavori, la lett. a) della norma pone la verifica dell'idoneità tecnico-professionale *“delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato”*.

In altre occasioni il D.Lgs. n. 494/1996 distingue molto chiaramente la condizione di “lavoratore autonomo” da quella delle “imprese esecutrici”, prevedendo per il primo specifici obblighi e sanzioni; basti pensare all'articolo 7 e all'articolo 23 del decreto. In definitiva appare del tutto ragionevole interpretare la disciplina di cui all'articolo 8, comma 3 lett. b bis e b ter), del D.Lgs. n. 494/1996 nel senso di non considerare i lavoratori autonomi senza dipendenti fra i destinatari del DURC. Per tali soggetti è infatti previsto unicamente l'obbligo di cui alla lett. a)

ovvero, come detto, l'obbligo di verificarne la *“idoneità tecnico-professionale (...) in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato”*, mentre ulteriori adempimenti, quali la verifica della regolarità contributiva, sono riferibili solo alle imprese che abbiano lavoratori dipendenti e ciò proprio con la finalità di tutelare questi ultimi e di contrastare fenomeni di lavoro irregolare.

IL DIRIGENTE
(Dr. Paolo Pennesi)

DP